

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 58 del 06/03/2018

Oggetto : LINEE GUIDA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NELLE MATERIE DEMANDATE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE ED ASSEGNATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Marzo, alle ore 12:00, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Gnassi Andrea	Sindaco	Assente
Lisi Gloria	Vice Sindaco	Presente
Brasini Gian Luca	Assessore	Assente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente
Pulini Massimo	Assessore	Assente
Rossi Di Schio Eugenia	Assessore	Presente
Sadegholvaad Jamil	Assessore	Presente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Chiodarelli Laura.

OGGETTO: Linee guida ai fini della determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie demandate alla competenza del Comune ed assegnate alla Polizia Municipale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Rimini può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie connesse a violazioni di disposizioni di legge e regolamenti, secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. avente ad oggetto: "Modifiche al sistema penale";
- con propria Deliberazione n. 733 del 17 ottobre 2000, recante: "Ricognizione delle norme la cui violazione è sanzionata amministrativamente e per le quali il Sindaco è autorità competente ai sensi e per gli effetti della L.689/81. Assegnazione delle relative sanzioni amministrative al Settore Polizia Municipale" è stato assegnato al Settore Polizia Municipale: <<l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle norme di legge e regolamentari di cui alla ricognizione, indicata in premessa, nonché con riferimento a tutte le norme le quali, ancorchè non richiamate nella ricognizione, individuano il Sindaco quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, nonché a determinare la somma dovuta per la violazione a mezzo di ordinanza-Ingunzione motivata, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689, con la sola ed unica esclusione delle norme disciplinanti aspetti igienico-sanitari>>.
- si ritiene opportuno adottare alcuni criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie demandate alla competenza del Comune per violazioni di disposizioni normative nelle quali il Comune di Rimini sia indicato quale Autorità competente a ricevere il rapporto e/o sia destinatario dei proventi;
- in particolare, l'art. 11 della sopra citata legge prevede che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;
- l'applicazione di tali criteri alla singola fattispecie è rimessa alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa chiamata ad irrogare la sanzione;
- il Comune di Rimini, al fine di assicurare la trasparenza e la coerenza delle proprie decisioni, ritiene opportuno orientare la propria discrezionalità in merito alla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie entro un ambito definito, non discriminatorio e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi ad essa affidati dalla legge, anche tenendo conto della prassi amministrativa e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi;
- il potere sanzionatorio del Comune di Rimini è finalizzato a garantire il rispetto delle norme e, pertanto, le sanzioni pecuniarie devono avere un carattere afflittivo idoneo ad assicurare il necessario effetto dissuasivo nei confronti del soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio, sia nei confronti della generalità degli altri soggetti;
- l'adozione di linee guida si ispira a principi di trasparenza, equità, parità di trattamento e semplificazione dell'azione amministrativa;
- in materia, nel tempo già erano state adottate dalla Direzione Polizia Municipale alcune circolari interne che con il presente atto devono ritenersi superate;
- è inoltre opportuno definire e formalizzare i ruoli degli uffici interessati, nonché ridefinire i tempi di conclusione del procedimento;

RILEVATO che le determinazioni sopra descritte associate a modalità operative generali ed astratte consentono di porre in essere misure decentrate di attuazione del Piano Anticorruzione Comunale;

VISTI:

- la Legge 24 novembre 1981 n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante: "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.67;
- Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante: "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67";
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 6, recante: "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali, innovazione e semplificazione . rapporti con l'università";
- lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della U.O. Comando della Direzione Polizia Municipale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni di cui sopra, le linee guida ai fini della determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Polizia Municipale nelle materie determinate con Deliberazione di G.C. n.733/2000, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, demandando agli Uffici la concreta applicazione delle stesse nonché la loro successiva modifica al fine di adeguarle all'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia;

2) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

3) di dare atto che sul presente provvedimento è stata espressa la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile U.O. Comando.

RAVVISATA l'urgenza di provvedere, onde consentire la predisposizione degli atti successivi;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

VICE SINDACO

Lisi Gloria

SEGRETARIO GENERALE

Chiodarelli Laura